



Via Nettuno Km.7 - 04012 - Cisterna di Latina(LT)  
P.IVA/Cod.Fisc. 02631240591 - N.Rea: LT - 186969 -Cap.Soc.€10.000,00 I.v.  
Tel. 06 9692413 Fax. 06 96911228 - [www.conitlav.it](http://www.conitlav.it) - e-mail [info@conitlav.it](mailto:info@conitlav.it)

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

### PARTE SPECIALE

	Adottato con delibera del .....	Data.....
Rev.01		
Rev.02		
Rev.03		
Rev.04		
Rev.05		

#### IMPRESE ADERENTI AL CONSORZIO



**LOGISTIC SERVICES S.R.L.**  
**SEMPLIFICATA**

---

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come declinati nella Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte dal Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

## 1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello ha la finalità di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, tramite la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al Decreto.

A tal fine, appare imprescindibile analizzare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto, attualizzandone i possibili profili problematici nell’ambito della realtà societaria facente capo al Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. (la “Società”).

L’analisi in oggetto rappresenta invero il necessario e imprescindibile presupposto per la corretta identificazione delle possibili condotte devianti che il presente Modello è diretto a prevenire e reprimere.

## 2. L’ATTIVITÀ SOCIALE DELLA SOCIETÀ

La predisposizione di norme di condotta, protocolli e procedure richiede un preliminare censimento delle singole aree societarie a rischio, sì da individuare quali settori aziendali appaiano astrattamente interessati dalle potenziali casistiche di reato, previste dal Decreto e, dunque, coinvolti dal rischio di commissione degli illeciti che comportano una responsabilità amministrativa per la persona giuridica.

In proposito, va opportunamente rilevato come non appaia in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l’eventualità di situazioni di rischio; tuttavia, l’obiettivo che la Società si propone di perseguire con l’applicazione (ed il successivo aggiornamento e revisione) del Modello è quello, comunque, di ridurre significativamente ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale.

Al fine di realizzare efficacemente una mappatura del rischio aziendale, occorre, preliminarmente, procedere ad identificare l’oggetto sociale della Società, per poi proseguire ad enucleare le singole aree societarie “a rischio” e, all’interno di ciascuna di esse, le potenziali modalità attuative dei singoli illeciti tassativamente contemplati dalla

---

normativa, si da elaborare un modello generale di salvaguardia che si attagli efficacemente alla peculiare realtà aziendale e che appaia in concreto idoneo a ridurre in maniera significativa le probabilità di commissione dei reati sanzionati.

Orbene, l'oggetto sociale della Società si identifica in principalità nello scopo di cui all'art. 2602 c.c. e, dunque, in via esemplificativa ma non esaustiva, nell'attività di facchinaggio e movimento merci, nell'attività di magazziniere, nell'attività amministrative (impiegatizia), nell'attività di inserimento dati (data entry), nell'attività di autista (anche carrellista) nell'attività di addetto ai servizi di pulizia e/o pulitore e nell'attività di impiegato/a.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di intermediazione e di quelle riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOCIETARIE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ "SENSIBILI"

In coerenza con la norma di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, la Società ha provveduto all'esito dell'attività di identificazione dei reati presupposto di cui alla Parte Generale e, sulla base dell'attività sociale dalla stessa svolta e sopra descritta, ad identificare le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati, nonché le attività cosiddette "a rischio", vale a dire le potenziali modalità attuative delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Tale identificazione risponde all'esigenza, da un lato, di elaborare norme di condotta, protocolli e procedure, concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati e, dall'altro, di assicurare una percezione dei rischi relativi in capo ai soggetti aziendali apicali e subordinati.

La citata identificazione è avvenuta tenendo altresì conto di un dato emerso all'esito dell'attività prodromica alla redazione della revisione del presente Modello: tutti i soggetti apicali operanti presso la Società, in relazione all'estensione dei poteri esercitati, potrebbero, almeno astrattamente, commettere ovvero istigare terzi a commettere la maggior parte delle fattispecie di reato di cui al Decreto (e, segnatamente, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati commessi per violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

---

## **1. PARTE SPECIALE SEZIONE “A”**

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Per quanto concerne la presente parte speciale **A**, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.

#### ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316 -bis c.p.)***

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le impieghi per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

#### ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

#### ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319-bis c.p.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p..

---

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

#### ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

#### ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

#### ***Truffa (art. 640 c.p.)***

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

#### ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)***

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero analoghe erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

---

### ***Frode informatica (art. 640-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

## **A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio**

### **A.2.1 Premessa**

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio a mente della legge penale; nel contempo si definiscono i criteri per poter individuare quelle categorie di soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose sopra richiamate.

### **A.2.2 Pubblico ufficiale**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*.

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

### **A.2.3 Incaricato di pubblico servizio**

---

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.).

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

#### **A.2.4 Altri soggetti terzi**

Ai fini del Modello 231 adottato da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti terzi non qualificabili come pubblica amministrazione. Infatti ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, all'interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica funzione è reperito indirettamente e tracciato all'interno di rapporti con fornitori esterni.

### **A.3 Aree a rischio**

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- la gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette;

- 
- la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
  - la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le Università in relazione all'accREDITamento dei percorsi formativi in relazione ai quali Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. percepisce, direttamente o indirettamente, contributi, finanziamenti o borse di studio;
  - la gestione dei rapporti con i fondi per la formazione continua, direttamente o per il tramite dei propri clienti fruitori delle iniziative formative;
  - le operazioni straordinarie sul capitale sociale e riserva acconto futuro aumento di capitale;
  - la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;
  - la gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;
  - la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.

#### **A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nel Codice etico della Società.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione delle loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- 
- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. o per i propri clienti;
  - distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
  - effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
  - effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
  - destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
  - presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
  - accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l..

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

## **A.5 Principi procedurali specifici**

---

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Nell’ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l’Organismo di Vigilanza dell’operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell’avvenuta chiusura dell’operazione.

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell’ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell’operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Infine lo stesso provvederà, nell’ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell’Area a rischio.

#### **A.5.1 Contratti**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

#### **A.6 Verifiche dell’ Organismo di Vigilanza**

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle deleghe verso l’esterno con l’eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

---

## **2. PARTE SPECIALE SEZIONE “B”**

### **Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

I reati societari, previsti dall'articolo 25 ter del Decreto, rappresentano una peculiare categoria di illecito che riguarda specificamente l'impresa collettiva e, dunque, anche il Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.

I reati societari sono contemplati nell'elenco di quei reati presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale amministrativa dell'ente.

Un aspetto peculiare di tali reati è che la previsione di questi illeciti non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel codice civile.

Con la riforma portata a compimento dal D.LGS. 61/2002 la materia dei reati societari, già presente nel nostro ordinamento fin dal codice di commercio del 1882, ha subito la più radicale trasformazione degli ultimi 60 anni. L'intervento penale, ispirato all'idea di una deflazione del sistema penale, si è concentrato attorno ad un numero relativamente circoscritto di ipotesi criminose, espressive di un nucleo ristretto e selezionato di beni giuridici. Decisamente modeste e inferiori alle attese risultano infine le successive modifiche apportate alla nuova disciplina dei reati societari ad opera della legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».

Nata come risposta del legislatore al crack Parmalat e agli altri scandali finanziari esplosi nel corso degli ultimi anni, la legge sul risparmio è andata incontro ad un cammino parlamentare particolarmente lungo, tortuoso e controverso, che ha avuto fra i suoi punti più delicati e politicamente controversi proprio la disciplina penale del falso in bilancio e degli altri reati societari, della si era prefigurata una significativa revisione in senso rigoristico, con eliminazione di alcuni degli aspetti più criticati della riforma del 2002.

Alla fine, le novità più significative sotto il profilo penalistico sono state quelle riguardanti la disciplina del falso in prospetto e delle società di revisione, che è stata opportunamente ristrutturata, irrobustita sul piano sanzionatorio, arricchita di una nuova ipotesi di reato (la corruzione dei revisori) e riportata nella sede normativa più consona, ossia il testo unico sull'intermediazione finanziaria (art. 173 bis e 174 bis e ter d.lgs. n. 58/1998).

Per quanto riguarda invece il falso in bilancio e in comunicazioni sociali, le modifiche si sono limitate ad un modestissimo aumento della pena base dell'art. 2621 c.c., all'introduzione nell'art. 2622 c.c. di un'ipotesi aggravata per il caso di «grave documento ai risparmiatori» e alla previsione di nuove sanzioni amministrative per i casi nei quali il fatto commesso non superi il limite delle soglie di punibilità. Resta da ricordare, infine, l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice dell'«omessa comunicazione del conflitto d'interessi» dell'amministratore (art. 2629 bis c.c.).

L'entrata in vigore della cd. Legge Anticorruzione n. 69/2015 rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha riformato i delitti di false comunicazioni sociali prevedendo l'inasprimento sanzionatorio di numerosi reati che si presentano in un rapporto di interdipendenza funzionale rispetto alla corruzione. L'importanza della perseguibilità di questo tipo di fenomeni corruttivi si coglie soprattutto guardando al risultato cui spesso essi tendono se coinvolgenti i bilanci d'esercizio: la creazione dei c.d. fondi neri, noti anche come riserve occulte. Infatti, attraverso la falsificazione o l'omissione di poste di bilancio che sfuggono, in questo modo, a qualsiasi tipo di controllo, soprattutto fiscale, è divenuta pratica ormai nota la creazione di riserve che, non trovando esplicita menzione nel bilancio, si prestano a divenire strumenti prediletti per la realizzazione di attività illegali o al limite della legalità, nonché per il compimento di reati fiscali quali, ad esempio, l'evasione o il riciclaggio.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati Societari che – a seguito dell'attività di analisi e risk assessment – sono stati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società.

---

### ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Questo delitto previsto dall'art. 2621 c.c. dispone che “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La condotta penalmente rilevante si concretizza nella falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni, nonché nella omissione di informazioni imposte dalla legge, idonee ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria<sup>1</sup> della società. La fattispecie di cui all'articolo 2621 codice civile punisce le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico ed è pertanto un reato di pericolo.

### ***Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)***

Questo reato, previsto dall'articolo 2621-bis c.c. punisce coloro che concretizzano le condotte previste dall'art. 2621 c.c. laddove i fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

### ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Questo reato previsto dall'articolo 2625 c.c. punisce le attività degli amministratori dirette ad impedire il regolare esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò preposti.

### ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Questo reato si configura laddove gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

### ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Questo reato, previsto dall'articolo 2627 c.c. punisce la ripartizione ai soci di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva ovvero ancora la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, laddove tale condotta sia vietata dalla legge. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

---

Questo reato di configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Questo reato punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Questo reato punisce gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Questo reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Questo reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave – se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma. Ai sensi del comma 3, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. I soggetti punibili - a seguito della modifica normativa alla legge 190/2012 introdotta dal D.lgs. n. 38/2017 – sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti coloro che svolgono funzioni direttive compresi coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona.

Tra i soggetti punibili rientrano, quindi, anche coloro che, all'interno della società, non rivestono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione o dei conti, anche nel caso in cui gli stessi non siano lavoratori subordinati ma soggetti che svolgono per conto della società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione e di vigilanza dei vertici della società. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società.

---

E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Ulteriore elemento di novità è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli obblighi inerenti il proprio ufficio.

Questa circostanza conferma come la *ratio* della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione del buon andamento societario.

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 la configurabilità del delitto rileva, tuttavia, il solo comportamento dei corruttori ossia di coloro che promettono il denaro o altra utilità; pertanto può essere sanzionata solo la società nel cui interesse taluno ha corrisposto o promesso denaro o altre utilità perché solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Diversamente, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Occorre evidenziare che il reato di «corruzione tra privati» – che punisce la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione (nocumento) del patrimonio della società – rimane circoscritto alle «società commerciali». Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gestiti secondo regole di diritto pubblico, indipendentemente dalla forma societaria rivestita dal soggetto gestore, gli amministratori e i dipendenti del gestore medesimo assumono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai quali sono applicabili gli artt. 318 e 319 del c.p. e non l'art. 2635 c.c..

#### ***Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.)***

Questo reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori che, nonché ai chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La medesima pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori nonché ai chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche in questa ipotesi ai fini della 231 viene punito il solo ente che abbia commesso corruzione attiva.

#### ***Illecita influenza sull'assemblea ( art 2636 c.c.)***

Questo reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea..

#### ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Questo reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i

---

quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

## **B. 2 Aree ed attività sensibili di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. nell'ambito dei reati societari**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le funzioni nonché le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari di cui all'articolo 25 ter del Decreto.

### **B.2.1. Organo Amministrativo**

- gestione della contabilità generale e redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali
- redazione di situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre a preventiva approvazione dell'assemblea
- gestione delle operazioni sul capitale sociale
- gestione dei rapporti con i soci
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

### **B.2.2 Direzione Generale**

- gestione della contabilità generale e redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali
- redazione di situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre a preventiva approvazione dell'assemblea
- gestione delle operazioni sul capitale sociale
- gestione dei rapporti con i soci
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

### **B.2.3. Settore Amministrazione, Finanza e Controllo**

- gestione della contabilità generale e redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali
- redazione di situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre a preventiva approvazione dell'assemblea
- gestione delle operazioni sul capitale sociale
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza
- 3.4. affari societari
- verbalizzazione delle assemblee
- 3.5. settore risorse umane
- redazione del bilancio, del budget e delle comunicazioni sociali
- 3.6. settore farmacie
- redazione del bilancio, del budget e delle comunicazioni sociali
- 3.7. settore territoriale
- redazione del bilancio, del budget e delle comunicazioni sociali
- 3.8. ufficio gare
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

## **B.3. Protocolli generali di prevenzione**

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- il codice etico, che definisce i principi ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività;

---

▪ le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto (procedure formalizzate quando presenti o istruzioni operative).

Più segnatamente, nell'ambito dei citati comportamenti, è fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
- garantire che ogni operazione sia sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. In particolare ogni informazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, anche sotto il profilo contabile. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, invece, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società e di altre società;

- 
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;
  - tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
  - effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
  - compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

#### **B.4. Protocolli specifici di prevenzione**

##### **B.4.1. Gestione della contabilità generale e redazione del bilancio**

Per le operazioni riguardanti la gestione della contabilità generale e la redazione del bilancio i protocolli aziendali prevedono che:

- nella gestione delle attività contabili vengano osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- le registrazioni contabili vengano effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dalla società;
- le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente le risultanze della documentazione di supporto che dovrà essere facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso a tale sistema siano identificati dall'amministratore di sistema che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della società, sia oggetto di immediata comunicazione all'organismo di vigilanza;
- le bozze di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'organo amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui viene determinata l'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, venga conservata in modo tale da consentire agli amministratori, al collegio sindacale, alla società di revisione, all'organismo di vigilanza e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità;
- nella stima delle poste contabili i soggetti che intervengono nel procedimento si attengano al rispetto del principio di ragionevolezza esponendo con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- il bilancio sia completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.

---

#### **B.4.2. Redazione di situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre a preventiva approvazione dell'Assemblea.**

Per le operazioni riguardanti la redazione di situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Assemblea i protocolli aziendali prevedono che:

- la documentazione rappresentante situazioni patrimoniali da presentare in assemblea in occasione di operazioni straordinarie sia sottoposta e approvata dall'organo amministrativo;
- la funzione competente, nella predisposizione della documentazione a supporto dell'operazione proposta, anche con l'ausilio di consulenti, elabori altresì una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- la documentazione a supporto dell'operazione straordinaria sia messa a disposizione della società di revisione e del collegio sindacale affinché esprimano motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'ufficio contabilità e finanza verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

#### **B.4.3. Gestione delle operazioni sul capitale sociale**

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni sul capitale sociale i protocolli aziendali prevedono che:

- le operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve vengano segnalate all'O.D.V.;
- l'organo amministrativo a seguito di approvazione di attività relative alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché all'effettuazione di conferimenti, distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni proceda alla convocazione dell'assemblea nelle forme indicate dallo statuto.

#### **B.4.4. Gestione dei rapporti con i soci**

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i soci i protocolli aziendali prevedono che:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia garantito ai soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento del controllo sociale.

#### **B.4.5. Verbalizzazione delle assemblee**

Per le operazioni riguardanti la verbalizzazione delle assemblee i protocolli aziendali prevedono che:

- venga identificato un responsabile della verbalizzazione, normalmente coincidente con la figura del responsabile affari societari;
- il processo di verbalizzazione delle assemblee preveda appositi flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo, la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi e delle varie fasi del processo, nell'ottica della massima condivisione e trasparenza.

#### **B.4.6. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione**

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione i protocolli aziendali prevedono che:

- 
- venga individuato un Responsabile – normalmente coincidente con la figura del Responsabile di Amministrazione, Finanza e Controllo – della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
  - nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dell’Ente di Revisione, del Collegio Sindacale e dei Soci è necessario agire con trasparenza, prestando la massima collaborazione;
  - le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentati e conservati;
  - tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni con il Collegio Sindacale o la società di revisione, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
  - siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell’incarico alla società di revisione;
  - sia garantito al Collegio Sindacale ed alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico o dell’attività di controllo;
  - sia garantita la possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l’OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità.

#### **B.4.7. Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza**

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, i protocolli prevedono che:

- siano rispettate le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità ;
- siano rispettati gli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- sia garantita la collaborazione da parte di tutti i responsabili di funzione nei confronti delle Autorità nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- si attuino tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- nella predisposizione dei bandi di gara siano rispettate la normativa e regolamentazione applicabile e le procedure operative interne e gli stessi vengano trasmessi alle Autorità di controllo nei tempi e modi determinati dalla normativa vigente;
- per ogni nuova gara venga sempre richiesto il Codice Identificativo di Gara che dovrà accompagnare tutte le transazioni finanziarie relative all’appalto affidato;
- le informazioni relative agli affidamenti vengano pubblicate sul sito internet della Società.

#### **B.5. Flussi informativi verso l’OdV**

Tutte le funzioni della Società che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo o almeno annualmente le seguenti informazioni minime:

- attestazione che, nell’espletamento delle attività di gestione dei rapporti con quest’ultimo, siano state seguite le regole comportamentali sancite dalla normativa interna di riferimento;
- trasmissione determinate di approvazione del progetto di bilancio;

- 
- trasmissione elenco degli eventuali incarichi conferiti a consulenti esterni per il supporto nell'attività di gestione del processo di formazione del bilancio di esercizio, del budget, delle operazioni straordinarie societarie; ▪ eventuali irregolarità segnalate con riferimento alla tenuta dei libri sociali e contabili;
  - informazioni in merito a esiti delle attività di verifica che abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento.

Devono essere, inoltre, segnalate le seguenti informazioni:

- proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;
- ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente parte speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla normativa interna e dal codice etico. modello di organizzazione, gestione e controllo

---

### 3. PARTE SPECIALE SEZIONE “C”

#### Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

La presente sezione, dedicata all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, si riferisce ai reati introdotti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 25-septies e cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime “commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) “1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;” ovvero “2 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.”

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto, invece, dall'art. 589 del Codice Penale che testualmente recita: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato suddette è l'elemento soggettivo, cioè si tratta di delitti colposi e non dolosi (“Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; .....; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]” art. 43 c.p.)

Va sottolineato che nonostante l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, per ravvisare la responsabilità amministrativa dell'Ente, richieda che i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, gli interpreti ritengono che nelle fattispecie previste dall'art. 25-septies, **l'interesse o il vantaggio dell'ente vadano individuati**, anziché nel reato di lesioni o di omicidio (ove difficilmente sarebbero riscontrabili), **nella prodromica violazione delle norme poste a presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**. In base a questa interpretazione la responsabilità amministrativa dell'Ente è ravvisabile ogni qual volta la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio (in termini di spesa o di tempi di produzione) per l'ente.

#### C.2. Le Attività Sensibili

Nell'ambito dei reati per la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro è stata individuata come area di maggior sensibilità l'attività di gestione delle risorse umane.

Inoltre, considerato la natura colposa dei delitti in parola, l'unico presidio efficace contro la loro commissione consiste nella costruzione di un sistema organizzativo che garantisca l'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa, quali (a puro titolo esemplificativo) il rispetto degli standard tecnico-strutturali e di legge per le attrezzature e i luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione etc.

Sono pertanto disciplinati, organizzati, garantiti e documentati:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e luoghi di lavoro;
- b) l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'organizzazione delle attività di emergenza, primo soccorso, gestione degli appalti; l'effettuazione delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- 
- d) la sorveglianza sanitaria;
  - e) l'informazione e la formazione dei lavoratori;
  - f) la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori e degli altri destinatari delle medesime, con previsione di adeguate sanzioni per i trasgressori;
  - g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

### **C. 3. Regole generali**

#### **C. 3.1. Il sistema in linea generale**

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il "Documento di valutazione dei rischi" redatto ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008;
- 4) il sistema di gestione a norma art. 30 TU Sicurezza

#### **C. 3.2. Principi generali di comportamento**

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;
- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali;
- osservare la procedura relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;

- 
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di Consorzio Italiano di Lavoro e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della stessa Società.

#### **C. 4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

##### **C.4.1. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL)**

A questo proposito è stato previsto che il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. – e cioè l'insieme di persone, procedure e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori - risponda ai requisiti di cui all'art. 30 T.U. Sicurezza.

Sinteticamente – e rinviando alle procedure aziendali per i necessari dettagli - gli elementi fondamentali del Sistema sono:

- **RSPP:** il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con delega da parte del datore di lavoro per quanto riguarda attività e potere di spesa, deve essere affidato a soggetti idoneamente formati, in possesso di attestazione di frequenza ai corsi di formazione per RSPP;
- **ASPP:** gli Addetti alla sicurezza hanno il compito di collaborare con il RSPP per la gestione della sicurezza nelle varie unità produttive;
- **RLS:** sarà assicurata la presenza di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in numero almeno pari ai minimi di legge;
- **MEDICO COMPETENTE:** è incaricato della Sorveglianza Sanitaria, di effettuare sopralluoghi di verifica degli ambienti di lavoro con cadenza almeno annuale, di partecipare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, di collaborare con il RSPP, etc.;
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:** deve essere predisposto il DVR, nel quale sono evidenziati tutti i rischi potenziali presenti nell'ambiente di lavoro, con le misure preventive adottate per ridurli e/o eliminarli. Il DVR è realizzato con la partecipazione, per quanto di propria spettanza, del RSPP, dei RLS e del Medico competente e deve recare la loro firma per approvazione, oltre a quella del Datore di lavoro e del tecnico competente, incaricato per la consulenza. Oltre ai normali rischi di carattere generale, nel DVR saranno valutati i rischi collegati allo stress e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza oltre a quelli specifici legati al rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, etc. e le relative azioni atte a ridurli e/o annullarli. Il documento deve essere rielaborato ed aggiornato ogni volta che se ne presenti la necessità a seguito di modifiche planimetriche, modifiche dei processi produttivi, etc..

Inoltre, presso la sede legale del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. deve essere archiviata la documentazione che è necessario ed obbligatorio conservare, relativa a:

- 
- incarichi;
  - sorveglianza sanitaria;
  - autorizzazioni, anche edilizie;
  - attrezzature;
  - impianti elettrici;
  - prevenzione incendi;
  - prevenzione rumore;
  - formazione (attestato svolgimento corsi etc.);
  - altro.

Come previsto dalla legge, ogni anno deve essere effettuata la “riunione periodica” cui partecipano il Datore di lavoro (o un suo rappresentante), il RSPP, i RLS ed il medico competente allo scopo di revisionare il DVR, verificare il programma di informazione e formazione dei lavoratori, lo stato di attuazione della sorveglianza sanitaria, etc.;

- **FORMAZIONE DEI LAVORATORI:** la formazione generica a tutti i lavoratori deve essere attuata attraverso la consegna di una brochure informativa all’atto dell’assunzione, cui si aggiungono le comunicazioni inviate dal RSPP ogni qual volta necessario. Inoltre devono essere organizzati corsi in materia di salute e sicurezza, facendo particolare riferimento ai vari concetti di rischio e di prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, procedure di prevenzione, etc. cui sono tenuti a partecipare tutti coloro che operano all’interno del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
- **FORMAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** gli addetti al servizio di prevenzione e protezione hanno una formazione specifica, costituita da corsi legalmente riconosciuti e tenuti da docenti abilitati per i quali il legislatore ha stabilito durata minima e programma;
- **LUOGHI DI LAVORO:** tutti gli ambienti di lavoro devono essere verificati e rispondere o superare i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti (requisiti aere/illuminanti, mq. disponibili per lavoratore, porte di emergenza e relativi percorsi segnalati in modo da poterle raggiungere senza ostacoli e nel minor tempo possibile, ecc.). Ove necessario devono essere richiesti e ottenuti i CPI (certificato prevenzione incendio);
- **ATTREZZATURE DI LAVORO:** tutte le attrezzature di lavoro, e cioè qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, deve provenire da fornitori che ne attestano la conformità ai requisiti legali di sicurezza e, ove necessario, periodicamente controllato per verificare la persistenza dei requisiti medesimi;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA:** in caso di affidamento di lavori in appalto da eseguirsi presso gli stabilimenti dell’azienda e/o di società clienti, dovranno essere predisposti i DVR di interferenza e messe a punto le eventuali misure di sicurezza aggiuntive o specifiche.

### **Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere**

Il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ed “effettività” ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare:

- i dirigenti e i preposti alle diverse aree devono essere dotati dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro affidati;
- i responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

- 
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
  - l'assegnazione dei lavoratori a compiti o mansioni diversi dalle abituali deve essere disposto solo dai responsabili con specifica delega.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle responsabilità attribuite o al potere di rappresentanza conferito o vi siano altre anomalie.

#### **C.5. Flussi informativi e controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto illustrato nella PARTE GENERALE del presente Modello), l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e, quindi, strumentali alla realizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo a danno dei lavoratori.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e che allo stesso sono rivolte le seguenti comunicazioni periodiche da parte del SPP:

- invio del DVR e successive evidenze degli aggiornamenti effettuati;
- invio dell'elenco delle imprese appaltatrici e/o degli appalti di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. nell'ultimo semestre;
- informazione tempestiva degli incidenti con lesioni gravi, gravissime o morte che hanno riguardato i lavoratori o gli altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l..

---

#### 4. PARTE SPECIALE SEZIONE “D”

##### **Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente sezione “D” si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contemplati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

**Elemento comune a queste fattispecie delittuose è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto** (il reato presupposto) al quale, però, il ricettatore/riciclatore/utilizzatore non abbia in alcun modo partecipato (così, ad esempio, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione/occultamento rileva come mero post factum non punibile).

##### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

Commette ricettazione chi, fuori dai casi del concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, ma non necessariamente, da un furto) al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza (dolo) della provenienza delittuosa, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine illecita, quale essa sia.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi l’autore e la vittima del delitto presupposto.

In concreto il rischio di commettere il reato di ricettazione è legato alle fasi di acquisto di beni (veicoli usati e pezzi di ricambio) da soggetti e a condizioni non usuali.

##### ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi).

Potrebbe accadere di trovarsi coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite, a causa del mancato monitoraggio di un’operazione sospetta.

##### ***Autoriciclaggio (Art. 648 - ter 1 c.p.)***

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

---

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma.

Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”).

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

---

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio perchè la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego diretto di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora uno o più Dipendenti, nell'espletamento delle proprie attività, si trovino coinvolti in operazioni d'introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

## **D. 2. Le Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili che il Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- acquisti e rapporti con i fornitori;
- attività finanziaria;
- eventi e sponsorizzazioni.

## **D. 3. Regole generali**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari (lavoratori e/o consulenti di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.), come sopra individuati, sono tenuti a rispettare.

Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- verifiche della regolarità dei pagamenti.

## **D.4. Contratti**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

## **D.5. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Il D.Lgs. 231/01 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

---

▪ comunicare:

-) operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;

-) infrazioni inerenti:

o trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;

o apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Consorzio Italiano di Lavoro a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).

---

## **5. PARTE SPECIALE SEZIONE “E”**

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

La presente sezione “E” si riferisce ai delitti informatici e all’illecito trattamento di dati.

#### ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)***

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
  1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
  3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

#### ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater.

#### ***Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)***

1. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

#### ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)***

---

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)***

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

---

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)***

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

***Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 e 491 codice penale) riguardano un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o specificatamente destinati ad elaborarli.

## **5.2 Sanzioni**

L'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/01, introdotto dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

---

### **5.3. Le “attività sensibili” del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. ai fini del D.Lgs. 231/01**

Tali attività sono state individuate con riferimento al complessivo utilizzo dei sistemi informativi di cui la Società è dotata, realizzato mediante l'impiego di sistemi hardware, software, di accesso alla rete internet, di utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica.

La funzione di gestione dei Sistemi Informativi costituisce l'area aziendale che, per le caratteristiche dell'attività e le competenze richieste, è maggiormente esposta al rischio potenziale di incorrere nei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto; tuttavia, non si può realisticamente escludere nessuna area aziendale dal rischio di commettere delitti informatici, nella misura in cui in essa si faccia uso di sistemi hardware, software e telematici.

In particolare, adeguate procedure e controlli sono previsti per una corretta gestione dell'intero flusso comunicativo e informativo relativo alla Società, sia con riferimento alle informazioni ed ai documenti in fase di ingresso, che a quelli in fase di uscita.

Parimenti è necessario dotarsi di adeguati strumenti che permettano di evitare non solo la perdita di dati e/o informazioni importanti per la Società, ma altresì la loro modifica o alterazione attuata per scopi illeciti attraverso, in primo luogo, la possibilità di risalire con certezza al titolare del documento, rendendo in tal modo individuabile il soggetto a cui il medesimo risulta riconducibile.

Particolare attenzione viene altresì riservata alla necessità di garantire una certa flessibilità del Modello stesso, il quale è opportunamente costituito da una componente standard, la quale potrà essere sempre oggetto di modificazione od integrazione alla luce di eventuali evoluzioni della struttura aziendali o di progressi tecnologici in materia.

Infine la Società si impegna a dare adeguata comunicazione delle norme e delle procedure adottate e di organizzare corsi di formazione e aggiornamento su temi specifici o particolarmente complessi.

### **5.4. Sistema dei controlli**

#### **5.4.1 Premessa**

La Società, nell'adottare il proprio Modello ai reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al RE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003;
- delle Linee Guida Confindustria.

#### **5.4.2 Principi di comportamento**

Tutti i dipendenti ed i collaboratori di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. destinatari del Modello si devono attenere a principi di ordine generale al fine di prevenire, ed impedire, il verificarsi degli illeciti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati.

In particolare essi:

- si astengono dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico;
- si astengono dall'effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici e dal detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- non usano né diffondono apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano in qualsiasi modo danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- 
- si astengono dall'intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e dall'installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
  - non effettuano alcuna attività rivolta al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o al danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
  - si attengono scrupolosamente alle istruzioni operative e alle procedure aziendali diffuse e in uso presso Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.

Ulteriori regole di condotta di portata più specifica devono poi essere osservate da tutti i dipendenti/collaboratori della Società che hanno accesso e che utilizzano il sistema informatico di Consorzio Italiano di Lavoro, ai quali viene assegnato un computer, portatile o fisso (di proprietà della medesima), al solo scopo di eseguire attività inerente alle mansioni esercitate.

A tutti i destinatari del Modello è, dunque, vietato:

- utilizzare il computer a propria disposizione per scopi esclusivamente personali;
- eseguire o tentare di eseguire installazioni di prodotti software in proprio possesso senza l'autorizzazione del RSI;
- consentire a soggetti, interni od esterni all'azienda, di accedere al proprio computer anche temporaneamente, se non dopo essersi collegato alla rete con il proprio identificativo;
- inserire nel computer alcun supporto di memorizzazione esterno tipo:
  - o dischi fissi esterni
  - o chiavette USB
  - o DVD o CD

qualora i medesimi supporti non siano di provenienza conosciuta e garantita;

- collegare il computer aziendale a reti informatiche di cui non si conoscono i dettagli e comunque senza l'autorizzazione del RSI;
- salvare dati al di fuori del proprio profilo utente in modo che siano visibili da altri che si collegano in modo lecito al computer con un altro identificativo;
- copiare dati aziendali sui computer di casa o su dispositivi rimovibili, qualora non sia strettamente necessario per fini lavorativi;
- inviare per posta elettronica dati sensibili;
- consentire a chiunque esterno all'azienda di collegare il proprio computer alla rete aziendale senza previa autorizzazione del RSI;
- mantenere attive due connessioni di rete contemporaneamente, tipo la wireless e la connessione via cavo;
- diffondere le proprie credenziali di accesso (login e password) al computer / alla rete aziendale nonché quelle ricevute da terzi (banche dati) in virtù del ruolo svolto per la Società.

Ogni Destinatario del Modello ha invece l'obbligo di:

- bloccare il computer mediante la sequenza Crtl+Alt+Canc (blocco del computer) ogni qualvolta si allontana, anche per pochi minuti, dalla propria postazione: tale impostazione si attiverà automaticamente dopo 10 minuti di totale inattività e non sarà disabilitabile dagli utenti;
- evitare di condividere documenti e file in genere con il computer di casa o di altri;
- utilizzare lo screen saver protetto da password;
- segnalare tempestivamente al RSI qualsiasi anomalia riconducibile ad un virus o ad un attacco informatico;

- 
- utilizzare adeguatamente il computer stesso evitando inutili sprechi di traffico dati;
  - avvisare immediatamente il RSI qualora sia notato personale presumibilmente non autorizzato che movimentati i cavi di rete, collega apparati di qualunque tipo alla rete informatica e/o telefonica, oppure accede ai locali tecnici;
  - avvisare immediatamente il RSI qualora al medesimo venga indebitamente sottratto il proprio computer o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per connettersi alla rete di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
  - avvisare tempestivamente il RSI, anche per il tramite del Responsabile dell'Area Personale, Privacy, Sicurezza, Servizi Generali quando un dipendente/collaboratore di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. termina il proprio rapporto di collaborazione in modo tale da consentire al RSI di provvedere alla disabilitazione degli accessi;
  - conservare le proprie credenziali di accesso (login e password) al computer /rete aziendale e ad eventuali sistemi di terzi conformemente alle regole aziendali.

## **6. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-bis del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. DPS) per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

## 6. PARTE SPECIALE SEZIONE "F"

### Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

***Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 co. 1 lett. a) bis).***

Salvo quanto disposto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

***Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3).***

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 co. 1)***

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

***Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)***

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

---

*Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941).*

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

---

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies 1. 633/1941)***

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

***Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies 1. 633/1941).***

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

---

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

## **3. I controlli dell'O.d.V.**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, al fine di controllare che il rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore resti non concretamente ipotizzabile è tenuto, in coordinamento con l'Ufficio Amministrazione, a monitorare la costante idoneità del sistema informatico, della rete Internet e della rete intranet rispetto agli standard di sicurezza richiesti.

---

## 7. PARTE SPECIALE SEZIONE “G”

### Delitti contro l’Industria e il Commercio (art. 25-bis. D.Lgs 231/2001)

#### ***Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”.

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l’utilizzabilità.

Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l’attività stessa e sempre che l’uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all’impedimento o al turbamento dell’industria o del commercio.

Per “impedimento” si intende il non lasciar svolgere l’attività, sia ostacolandone l’inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per “turbamento” si intende un’alterazione del regolare svolgimento dell’attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell’art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

#### ***Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell’interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l’onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l’esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all’acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l’obbligo di consegna di

---

una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc..).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità "per provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" s'intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

---

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).***

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

---

***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

E' previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell'art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all'art. 513 c.p.

***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

---

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

## **3. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio resti non concretamente ipotizzabile, è tenuto all'adempimento dei seguenti compiti: controllo a campione sulle commesse – ordini ricevute.

---

## 8. PARTE SPECIALE SEZIONE “H”

**I Reati contro la Fede Pubblica (all’art. 25-bis D. Lgs. 231/01, così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 125/2016 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione).**

### ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)***

Questo reato si realizza tramite:

- la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
- la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l’apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
- l’introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all’introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione;
- la messa in circolazione, l’acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

- per la sussistenza del “concerto”, quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall’art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l’autore della contraffazione;
- ai fini della configurabilità del reato si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l’effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

### ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura:

- in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
- nell’ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
- in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

### ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)***

Tale condotta criminosa consiste nell’introduzione nel territorio dello Stato, nell’acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si precisa che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsiasi modo mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

### ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)***

---

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

***Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)***

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti.

Si fa presente che il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.)***

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo ed ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)***

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)***

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

Si fa presente che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

---

Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il "marchio" è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per "brevetto" deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per "contraffazione" deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

La "alterazione", invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve in ogni modo cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

### ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## **2. Le Attività Sensibili**

In relazione all'attività svolta da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista e dalla ricognizione sulla attività della Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

## **3. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica resti non concretamente ipotizzabile, è tenuto all'adempimento dei seguenti compiti: (i) monitoraggio periodico del

---

registro di carico/scarico dei valori di bollo; (ii) verifica costante sulla gestione separata delle due casse nelle quali confluisce denaro utilizzato per la quotidiana attività della Società.

---

**9. PARTE SPECIALE SEZIONE "I"**  
**I Reati contro l'ambiente (art. 25-undecies del Dlg. 231/2001)**

**A) REATI PREVISTI DA LEGGI COMPLEMENTARI AL C.P.**

***Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La materia disciplinata dal predetto articolo è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di :

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 137, comma 2:

Quando le condotte descritte al comma 1 (Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 3:

---

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 137, comma 5:

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 11:

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 137, comma 13:

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

### ***Reati in materia di scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 ("Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi");
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

---

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

#### ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:

- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

- 
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
  - Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
  - Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
  - Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
  - Articolo 215 (Autosmaltimento)
  - Articolo 216 (Operazioni di recupero)

***Bonifica dei siti inquinati (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

La fattispecie in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;
- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di

---

mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

***Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Articolo 1:

(omissis)

a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

---

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

***Falsificazione o alterazione dei certificati utilizzati nell'ambito sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

Al comma VI, la norma punisce sia chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sia chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7, seconda parte, la norma punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

al comma 7, terza parte, la norma punisce colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

al comma 8, la norma punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata; la pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

---

***Inquinamento atmosferico (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 dello stesso decreto, ovvero viola le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

In tutti questi casi, la pena è aggravata se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

***Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (Art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150)***

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

***Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150)***

---

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

#### ***Falsificazione o alterazione di documenti nell'ambito del commercio di esemplari rari (Art. 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150)***

La norma in esame estende le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

- 
- uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CE 338/97;
  - omessa o falsa notifica all'importazione;
  - falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CE 338/97.

***Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150)***

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni venti il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

***Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549)***

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

---

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### ***Inquinamento doloso provocato dalle navi (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202)***

La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente versino o causino lo sversamento in mare delle sostanze inquinanti richiamate dalla Convenzione Marpol 73/78 e periodicamente aggiornate ai sensi della L. 979/82 sulla tutela del mare. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### ***Inquinamento colposo provocato dalle navi (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202)***

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

### **B) REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

#### ***Art. 452-bis. c.p. - (Inquinamento ambientale).***

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

---

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Art. 452-quater. c.p. - (Disastro ambientale).***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Art. 452-quinquies. c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente).***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

***Art. 452-sexies. c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

***Art. 452-octies. c.p. - (Circostanze aggravanti).***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

---

***Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.)***

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

***(Art.733 bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto***

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

## **9.2. Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati ambientali**

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito dell'attività di Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
- attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
- gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

## **9.3. Regole generali**

E' fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25-*undecies* del Decreto.

In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l.;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione di reati ambientali;

- 
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione dei reati ambientali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

#### **9.4 Principi procedurali specifici**

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
  - compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti.
- E', inoltre, vietato di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali;
  - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
  - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

#### **9. 5 I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

**10. PARTE SPECIALE SEZIONE “L”**  
**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**  
**(art. 25-duodecies, D.Lgs 231/2001 e reati ex D.Lgs 109/2012)**

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. L'articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 è stato modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”), che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies come modificato dalla legge 161/2017)***

1.In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter.

---

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

## **10.2. Principali aree di attività a rischio**

In relazione al reato della presente sezione, le aree ritenute più specificatamente a rischio per il Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. risultano le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

## **10.3. Principi generali di comportamento**

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali; tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Amministrazione) non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;

- 
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'adeguata documentazione;
  - comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

#### **10.4. Principi procedurali specifici**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle aree di rischio sopra individuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori assunti direttamente da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri e/o di società clienti, Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

#### **10.5. Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

**11. PARTE SPECIALE SEZIONE “M”**  
**Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale**  
**(Art. 25-quater 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)**

***Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p. così come modificato dal DLgs n. 24/2014)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

***Prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1 c.p.)***

Questo reato ha ad oggetto l'induzione, il favoreggiamento, nonché lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

***Prostituzione minorile (art. 600-bis com. 2 c.p.)***

Il secondo comma dell'art. 600-bis com. 2 c.p. si riferisce alla condotta criminosa di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

***Pornografia minorile (art. 600-ter co.1 e 2 c.p.)***

Il reato consiste nello sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Si precisa che alla medesima pena prevista per lo sfruttamento di minori con finalità di realizzazione o produzione di esibizioni pornografiche, soggiace anche chi fa commercio di detto materiale pornografico.

***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Tale ipotesi si ha nel caso in cui un soggetto si procura ovvero dispone, in modo consapevole, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di persone minori degli anni diciotto.

***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Tale condotta criminosa consiste nell'organizzazione ovvero nella propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***Tratta di persone (art. 601 c.p. così come modificato dal DLgs n. 24/2014)***

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla

---

persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)***

Questo reato si perfeziona con la “commercializzazione” (l’articolo si esprime in termini di “alienazione” e “cessione”) di una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, nonché con l’impossessarsi o l’acquistare una persona che si trova nella predetta condizione.

Si fa presente che anche in questo caso la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopracitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

#### ***Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni introdotto dalla dal DLgs n. 39/2014)***

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

#### ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)***

Tale reato si perfeziona nella condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche:

- cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (intesa come: clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo);
- provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Si precisa che:

- la pena è aumentata di un terzo quando dette pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro;
- le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

#### ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. introdotto dall’art.1 Legge 29/10/2016, n. 199)***

Chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno,

è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

### **11.2. Principali aree di attività a rischio**

---

In relazione all'attività svolta da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale, allo stato, sia caratterizzata da un basso rischio di evento con esclusione della nuova fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p..

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, in particolare, la Società ha implementato:

- rigorose procedure in fase di selezione ed assunzione del personale dipendente,
- controlli sull'effettiva applicazione nei conseguenti rapporti di lavoro dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di retribuzione, orari di lavoro, riposi, ferie etc,

Inoltre, in caso di esigenza di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, è previsto il ricorso (c.d. "contratti di somministrazione" e selezione di fornitori esterni), a società, agenzie fornitrici di lavoro temporaneo o partners commerciali che siano in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e che risultino iscritti nell'apposito albo all'uopo predisposto, in modo da assicurare il rispetto da parte di questi delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza ed in materia di diritto sindacale.

A completamento dei presidi a fronte del rischio del reato in parola, nei contratti con terzi fornitori/società di somministrazione/società appaltatrici/subappaltatori, è fatto obbligo di inserire la seguente clausola: "Il Fornitore si impegna a corrispondere al proprio personale i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti ai sensi delle norme di legge contrattuali. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nonché delle misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse, in via esemplificativa, le applicabili prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, sicurezza di attrezzature, etc.). Inoltre, la condanna, anche non definitiva, della società terza (fornitore/appaltatore/subappaltatore) per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. costituisce giusta causa ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.".

Da ultimo:

- ) la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- ) di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- ) gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- ) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (reclutamento e gestione del personale e stipula di contratti di appalto, subappalto, somministrazione di lavoro) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti ed attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito riferimento per valutare la loro efficacia a prevenire la commissione di reati.

### **11.3. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di

---

commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

**12. PARTE SPECIALE SEZIONE “N”**  
**I delitti in materia di Criminalità Organizzata**  
**(Art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)**

***Associazione per delinquere ( art. 416 c.p. esclusione sesto comma)***

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

***Associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.):***

1. alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.);
2. alla tratta di persone (art.601 c.p.);
3. all'acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);
4. reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.

***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)***

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

---

***Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo 416-ter c.p. così come modificato dalla Legge n. 62/2014)***

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

***Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (legge 110/1975).***

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)***

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;

---

- la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

### **12.2. Principali aree di attività a rischio**

In relazione ai reati in materia di criminalità organizzata in ambito nazionale introdotti nel D.Lgs. 231/2001 con legge n. 94/2009, va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerarsi del tutto estranee alle attività di impresa, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire.

Ad ogni buon conto, si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

In tal senso, si indicano comunque le aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati:

- ) area Approvvigionamenti e/o forniture: selezione fornitori e/o clienti;
- ) direzione: conferimento incarichi professionali;
- ) area Commerciale/Area Amministrativa: definizione di controparti contrattuali nei contratti di fornitura e di partnership commerciale, nonché nella definizione di collaborazioni commerciali.

### **12.3. Protocolli generali ai Destinatari**

Il Codice Etico approvato da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la Direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei clienti e dei fornitori e delle parti terze con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In linea generale, è espressamente vietato agli Esponenti Aziendali (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;

- 
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  - riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentono quanto segue:

-) i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e fornitori, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;

-) la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

### **12.3. I controlli dell'O.d.V.**

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Delitti in materia di criminalità organizzata diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

**13. PARTE SPECIALE SEZIONE “O”**  
**Delitto di corruzione tra privati**  
**(art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del decreto)**

***Delitto di corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

**13.2. Potenziali aree di attività a rischio**

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo);
2. Selezione e assunzione del personale;
3. Rapporti con banche/finanziarie/creditori.

**13.3. Principi procedurali e regole di comportamento**

Preliminarmente, si evidenzia - da un lato - che il Modello 231 della Società ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall'altro che Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruzione espresse nel Codice Etico vigente.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle precedenti sezioni sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione: a titolo esemplificativo, la procedura di selezione del personale, la procedura di gestione degli omaggi, la procedura di gestione della tesoreria, e la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche (per citare le principali).

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (rectius la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra “suggerite”.

In particolare, ai destinatari è fatto divieto di:

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: i) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere “facilitation payments”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

- 
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
  - sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del management;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation payments, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di business o nel Paese nel quale l'attività è svolta. Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

#### **13.4. Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica. I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

---

#### 14. PARTE SPECIALE SEZIONE P

##### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001)**

###### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

Si precisa che la presente fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in capo a Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., si offra denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli per Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l..

###### **14.2. Potenziali aree di attività a rischio**

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria trova applicazione la Policy in materia di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Ispettive alla cui disciplina si rimanda.

###### **14.3. I controlli dell'O.d.V.**

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

---

## 15. PARTE SPECIALE SEZIONE “Q”

### Reati transnazionali (Art. 10 L. 146/2006)

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 10 della L. 146/06.

#### ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

#### ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. n. 69/2015 che ne ha inasprito le pene edittali)***

Questo reato si realizza tramite la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, costituita da tre o più persone. Un'associazione può essere considerata di tipo mafioso qualora coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, al fine di commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o ancora al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Quanto alle pene, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni, mentre la pena è aumentata se l'associazione è armata, vale a dire qualora i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Si precisa che le disposizioni di questo articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suavisiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

Si precisa che la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria.

---

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in capo a Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., si offra denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli nei riguardi della Società.

***Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano posti in essere uno o più atti diretti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Si precisa che:

- la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria;
- le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi).

Potrebbe accadere di trovarsi coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite, a causa del mancato monitoraggio di un'operazione sospetta.

***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio sul presupposto della finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Si fa presente che affinché si possa configurare il reato è necessario che chi impiega il denaro non abbia concorso nella commissione del reato-base, vale a dire in quello da cui proviene il reato stesso. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora uno o più Dipendenti, nell'espletamento delle proprie attività, si trovino coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973 n. 43)***

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in quantità superiore a kg. 10).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è uguale o superiore a dieci.

La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

---

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)***

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.07.1998, n. 286)***

Tale condotta criminosa consiste nel compimento di uno o più atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri o a favorire la loro permanenza illegale nel territorio italiano.

Si precisa affinché si possa configurare il concorso nel reato, è necessario che la condotta criminosa agevoli concretamente l'autore del reato e che il terzo sia a conoscenza delle finalità illecite perseguite dal reo.

**15.2. Potenziali aree di attività a rischio**

In relazione all'attività svolta da Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l., fermo restando quanto considerato nella presente PARTE SPECIALE SEZIONE N, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione di tali reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate sopra.

---

**16. PARTE SPECIALE SEZIONE “R”**  
**Reati tributari ( art. 25 *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/2001)**

Trattazione particolare merita la “nuova” materia dei reati tributari, introdotta con la pubblicazione, in data 24 dicembre 2019, in Gazzetta Ufficiale, della Legge di conversione n. 157/2019 con la quale è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019 il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

In sede di conversione sono state previste sia l’attenuazione dell’apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche, per le quali è stato abbassato il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l’abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che **l’inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche**, per le quali sono state inserite, nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l’aggiunta dell’articolo 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001).

In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ex articolo 2 del richiamato decreto legislativo, la cui condotta sarà punita, nell’ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino 400 quote, anziché 500, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

**a) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’articolo 3**, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all’articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell’imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando la singola imposta è superiore a euro trentamila e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

**b) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 8**, (anch’esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell’ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se **l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila;**

**c) occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell’articolo 10**, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, **in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi** che viene punito con la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote;**

**d) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’articolo 11**, che si integra sia nell’alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a **rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva** per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui **ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila**, sia nell’indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi

---

fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**. Se, **in seguito alla commissione dei delitti** sopra indicati, **l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità**, la **sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle **misure interdittive** di cui all'**articolo 9 D.Lgs. 231/2001**, che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione.

In particolare, si tratta:

- del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi** e l'**eventuale revoca** di quelli già concessi;
- del **divieto di pubblicizzare beni o servizi**.

Una **mitigazione**, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di **estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3** attraverso il **pagamento dell'intero debito tributario**, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Infine, corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla **confisca per sproporzione**, che colpisce **denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere **titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito**. Rimane invece applicabile la **confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato**.

## 16.2. Potenziali aree di attività a rischio

In relazione ai reati in materia tributaria, va osservato come le fattispecie penali in esso richiamate siano da considerarsi del tutto estranee alle attività di impresa del Consorzio Italiano di Lavoro S.r.l. nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'attività di impresa.

Ad ogni modo, quali aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati vengono individuate le seguenti:

- la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad essa dirette;
- la tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- gli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi nelle scritture obbligatorie.

## 16.3. Principi generali ai Destinatari

In linea generale, è espressamente vietato agli Esponenti Aziendali (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o meno, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001);
- falsificare, alterare, occultare, distruggere documenti contabili ovvero simulare e/o compiere qualsivoglia operazione, anche finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, tesa alla realizzazione di una delle fattispecie di reato di cui all' art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001;
- effettuare operazioni o compiere annotazioni contabili anomale;

- 
- effettuare operazioni, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, tese a far sottrarre fraudolentemente la società al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 e volte a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva

#### **16.4. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.